

GLI STRUMENTI DI TUTELA DEL PRIVATO NEI CONFRONTI DELL'INERZIA E DEI PROVVEDIMENTI DI DINIEGO TARDIVI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN MATERIA DI TITOLI EDILIZI, ALLA LUCE DELLE INNOVAZIONI INTRODOTTE DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI (D.L. N. 76/2020).

(A cura degli Avv.ti Francesco A. De Matteis e Alessandro Formica)

Premessa.

Lo scopo del presente lavoro consiste nel fornire, senza pretesa di esaustività, l'illustrazione dei nuovi strumenti di tutela recentemente introdotti dal legislatore nei confronti dei:

- comportamenti inerti o dilatori tenuti dagli Enti locali rispetto alle istanze per il rilascio di titoli edilizi;
- provvedimenti di diniego tardivamente adottati dopo la decorrenza dei termini per la formazione del silenzio assenso o per l'esercizio dei poteri inibitori nei confronti di attività iniziate mediante presentazione di segnalazione certificata di inizio di attività.

Inoltre, saranno illustrati gli strumenti di tutela già previsti dall'ordinamento per l'ipotesi di omessa o tardiva risposta a fronte di istanze di accesso ai documenti amministrativi riguardanti pratiche edilizie.



A. LE INNOVAZIONI INTRODOTTE DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI.

Il D.L. n. 76/2020 (c.d. "decreto semplificazioni), convertito nella L. n. 120/2020, ha previsto l'introduzione di un insieme di strumenti innovativi, volti ad ampliare le possibilità di tutela del soggetto istante con riferimento agli istituti del silenzio assenso di cui all'art. 20 della L. n. 241/1990 e alla Segnalazione Certificata di Inizio di Attività, di cui all'art. 19 della medesima Legge, con specifico riguardo alle problematiche concernenti l'attestazione della formazione del provvedimento tacito e all'ipotesi dell'adozione del provvedimento di diniego oltre i termini previsti per la formazione del silenzio assenso o per l'esercizio del potere inibitorio nei confronti delle attività soggette a SCIA.

In particolare, in questa sede saranno analizzati gli strumenti di tutela riferibili alle seguenti situazioni:

1. SILENZIO ASSENSO FORMATOSI SULL'ISTANZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE.

Come noto, la presentazione della richiesta di permesso di costruire è soggetta alla formazione del silenzio assenso. Nonostante si tratti di un meccanismo semplificatorio, preordinato a sostituire l'adozione del provvedimento espresso di accoglimento dell'istanza di rilascio del titolo abilitativo con una fattispecie silente, che la norma equipara a un atto di assenso, ciò non di meno l'esperienza applicativa dimostra come possano insorgere rilevanti problematiche, quali:

- **il verificarsi di uno stato di incertezza**, derivante dalla mancata manifestazione di una volontà espressa da parte dell'amministrazione in ordine all'accoglimento dell'istanza; frequentemente insorgono dubbi, infatti, in relazione all'effettivo perfezionamento della fattispecie del silenzio assenso, soprattutto nei casi in cui sussistono profili opinabili sia dal punto di vista della correttezza e completezza formale della domanda, sia del rispetto dei requisiti sostanziali per la formazione del titolo; in generale, l'assenza di una manifestazione di volontà espressa e inequivoca dell'amministrazione tipica dell'istituto sovente contrasta con l'interesse del richiedente a conseguire una certezza incontrovertibile in ordine alla stabilità del titolo edilizio, certezza che solo un provvedimento espresso può, infatti, garantire;
- **l'adozione di provvedimenti di diniego di costruire tardivi**, vale a dire adottati dall'amministrazione quando sia già spirato il termine finale del procedimento; in tali ipotesi si è posto il problema di stabilire l'atto tardivo sia o meno idoneo a privare di efficacia il titolo già formatosi secondo il meccanismo del silenzio assenso e quali forme di tutela, anche di tipo giurisdizionale, siano concesse al privato avverso quest'ultimo.

2. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA).

In relazione alle attività soggette a SCIA, una volta consolidate in virtù del mancato esercizio del potere inibitorio o conformativo – entro i termini previsti – da parte dell'Ente, analogamente al caso del silenzio assenso possono insorgere criticità connesse:

- **alla sussistenza di uno stato di incertezza**, derivante dal timore di futuri interventi repressivi da parte dell'amministrazione, anche oltre la scadenza del termine previsto dalla normativa per l'esercizio del potere inibitorio;
- **alla possibilità che l'amministrazione adotti un atto inibitorio dell'attività anche dopo la scadenza del termine di 30gg. previsto dalla legge**, rispetto al quale si pone il problema sia della sua efficacia, sia delle forme di tutela di cui possa avvalersi il privato.



1. SILENZIO ASSENSO

La richiesta di permesso di costruire [1], ai sensi degli artt. 20, comma 8 del D.P.R.380/2001 e 123, comma 13, della L. R. 1/2015, è soggetta all'istituto del silenzio assenso, il quale opera nell'eventualità in cui, decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego. In tali casi - fatte salve le ipotesi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 14ss. L. 241/1990 - il permesso di costruire si intende assentito, come precisato dalla normativa regionale, una volta che siano stati effettuati gli adempimenti in materia di contributo e per effetto della dichiarazione del progettista abilitato.

[1] Gli interventi subordinati a richiesta del permesso di costruire sono individuati dall'art. 119 della L.R. 1/2015. Si tratta degli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica, sugli edifici esistenti nelle zone agricole di cui all'art. 91 co. 13, di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche del sedime e della sagoma dell'edificio, di cui all'art. 75 co. 6 finalizzati alla riqualificazione degli edifici esistenti.

Le previsioni normative in questione, dunque, subordinano l'operatività dell'istituto del silenzio-assenso alla compresenza di due indefettibili elementi: **il decorso del termine del procedimento e la presenza dei requisiti di legge per l'accoglimento della domanda.**

Anche l'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa ha ribadito che *“la formazione tacita dei provvedimenti amministrativi per silenzio assenso presuppone, quale sua condizione imprescindibile, non solo il decorso del tempo dalla presentazione della domanda senza che sia presa in esame e sia intervenuta risposta dall'Amministrazione, ma la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, ossia degli elementi costitutivi della fattispecie di cui si deduce l'avvenuto perfezionamento”* (così Cons. St., sez. IV, 7 gennaio 2019, n. 113; v. anche, *ex plurimis*, Cons. St., sez. IV, 11 aprile 2014, n. 1767).

a) Sotto il primo profilo, ovverosia quello relativo al **decorso del termine**, l'art. 20, comma 11 D.P.R. 380/2011, stabilisce che “il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di **75 giorni dalla data di presentazione della domanda**”, mentre, in forza del combinato disposto dei commi 6, 8 e 9 dell'art. 123 L.R. 1/2015, il medesimo **termine può essere prolungato per ulteriori 20 giorni complessivi**, per una durata massima di **95 giorni totali**. Nello specifico, la citata Legge della Regione Umbria fissa in:

- 60 giorni: il tempo massimo a disposizione delle autorità per completare l'istruttoria sull'istanza (comma 6);
- 20 giorni: il tempo massimo per cui il precedente termine può essere sospeso in caso di richiesta di integrazioni (comma 8);
- 5 giorni: il tempo ulteriore concesso per la presentazione, da parte del responsabile del procedimento, della proposta di provvedimento al dirigente (comma 6);
- 10 giorni: il tempo a disposizione del dirigente per disporre dell'atto finale.

Ai sensi del comma 13 dell'art. 123 la formazione del silenzio assenso è impedita, quindi, solo dal provvedimento di diniego in ordine alla domanda, a condizione che lo stesso sia adottato entro i termini di cui ai commi 6 e 9 del medesimo articolo.

Costituisce, invece, **ipotesi di interruzione** del termine di conclusione del procedimento ex art. 123 la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (comma 11).

Rappresentano, infine, **casi di sospensione** del termine:

- la necessità di acquisire la VAS o la valutazione di incidenza;
- la richiesta di modifiche da parte del responsabile del procedimento con illustrazione delle relative ragioni;
- il caso di sospensione straordinaria legata al contenimento dell'epidemia COVID tra il 23.02.2020 e il 15.05.2020, come disposto dall'art. 103 D.L. 18/2020 e dall'art. 37 D.L. 23/2020.

b) sotto il secondo profilo, vale a dire quello concernente la **completezza della domanda**, l'art. 123, comma 1, della L.R. n. 1/2015 stabilisce che debbano essere presenti i seguenti elementi:

- sottoscrizione della domanda di permesso di costruire da parte del proprietario o da chi ne ha titolo;
- attestazione concernente il titolo di legittimazione;
- elaborati progettuali richiesti dal regolamento comunale per l'attività edilizia e da altri documenti previsti dalla vigente normativa, contenenti anche l'indicazione della classificazione degli edifici in attuazione dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 248, comma 1, lettera b);
- dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di dotazioni territoriali e funzionali, alle norme del regolamento per l'attività edilizia, accertando il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da normative o da atti amministrativi a contenuto generale.

Tanto premesso, si passeranno ora in rassegna le forme di tutela predisposte dall'ordinamento per ovviare alle eventuali problematiche connesse alla formazione del silenzio assenso.

i. Inefficacia del provvedimento di diniego tardivo.

Il D.L. 76/2020 ha introdotto il **comma 8-bis**[2] all'art. 2 della L. 241/1990, stabilendo l'**inefficacia** del provvedimento tardivo (vale a dire adottato oltre il termine finale) emesso dall'amministrazione nei procedimenti soggetti a silenzio assenso e del provvedimento inibitorio tardivo nella SCIA. Il comma in questione, come specificato dalla Relazione illustrativa al Decreto mira, infatti, "a risolvere il problema degli 'atti tardivi' e a garantire la piena efficacia della regola del silenzio assenso. [...] Viene pertanto chiarito che, nei casi già previsti dalla L. 241/1990, la scadenza dei termini fa venire meno il potere postumo di dissentire con conseguente espressa declaratoria di inefficacia dell'atto che sia adottato dopo la già avvenuta formazione del silenzio assenso".

Ciò significa che l'atto tardivo non potrà produrre alcun effetto nei confronti del silenzio assenso già formatosi in ordine all'accoglimento del titolo abilitativo, ragion per cui il titolo medesimo dovrà considerarsi "insensibile" rispetto a tale tardiva manifestazione di volontà negativa, senza quindi necessità di ricorrere al giudice amministrativo per chiederne l'annullamento.

ii. presupposti formali e sostanziali per la formazione del silenzio secondo la giurisprudenza prevalente

In tema di silenzio assenso, la prevalente giurisprudenza (da ultimo, v. Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2020, n. 5034) si è orientata nel senso che la mancata adozione del diniego entro il termine finale del procedimento comporti la formazione del titolo, a prescindere

[2] Tale comma trova applicazione con riferimento a:

- parere tardivo espresso dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza dei servizi (art. 14: la mancata comunicazione del parere entro il termine di 45 gg. – o 90 gg. nel caso di interessi sensibili – equivale ad assenso incondizionato);
- parere tardivo espresso dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza dei servizi (art. 17-bis: si intendono acquisiti favorevolmente una volta decorsi 30 gg. dal ricevimento dello schema di provvedimento);
- provvedimenti inibitori tardivi emessi a fronte della SCIA (art. 19), adottati oltre 60 gg. (30 gg. in caso di SCIA edilizia) dalla ricezione della segnalazione medesima;
- provvedimenti di diniego tardivi in ipotesi di silenzio assenso (art. 20), allorquando il termine per la conclusione del procedimento sia scaduto.

anche dalla presenza di eventuali difformità sostanziali o formali dell'istanza, che avrebbero dovuto essere esaminate dall'amministrazione durante la fase istruttoria del procedimento. Grava, infatti, sull'Ente che procede, il compito di controllare la regolarità formale e sostanziale dell'istanza presentata dal privato entro il termine previsto dalla legge, decorso il quale il titolo si forma anche nell'ipotesi in cui sussistano difformità rispetto alla normativa urbanistica ed edilizia di riferimento, salvo il potere dell'amministrazione di rimuovere il titolo in autotutela, nel rispetto però dei limiti previsti dall'art. 21-nonies (ovverosia entro un termine massimo di 12 mesi e purché sussistano ragioni di interesse pubblico diverse dal mero ripristino della legalità violata, tenendo conto della posizione di legittimo affidamento del privato).

iii. Il silenzio assenso e la nuova attestazione sul decorso dei termini del procedimento.

Il Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020), modificando l'art. 20, comma 8, del D.P.R. 380/2001, ha previsto la possibilità per l'interessato di richiedere allo sportello unico per l'edilizia il rilascio di una attestazione che certifichi il decorso dei termini del procedimento per il rilascio del permesso di costruire e, per l'effetto, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase o di provvedimento di diniego, il perfezionamento del titolo abilitativo formatosi secondo il meccanismo del silenzio assenso.

La sfera di applicazione di questa previsione è poi stata estesa dall'art. 62 Decreto Semplificazioni-*bis* (D.L. 77/2021), che ha novellato l'art. 20 L. 241/1990, con l'introduzione del comma 2-*bis*, a tutte le fattispecie di silenzio assenso (ciò, salve le eventualità in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali). Inoltre, la norma prevede che, nel caso in cui l'attestazione richiesta in via telematica non venga rilasciata dall'amministrazione entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza, la

stessa possa essere sostituita dal privato con una autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000. In tal modo, l'interessato può sempre dimostrare l'intervenuta formazione del titolo, anche qualora l'ente abbia omissso di dare atto della decorrenza dei termini.

iv. La tutela giurisdizionale per l'accertamento della formazione del silenzio assenso.

Oltre alle già indicate forme di tutela, nelle ipotesi in cui i committenti abbiano comunque l'esigenza di un pronunciamento espresso in ordine all'avvenuta formazione del silenzio (es., nel caso di richiesta di finanziamenti bancari, gli istituti di credito potrebbero non accettare l'autocertificazione dell'esistenza del titolo), è possibile ricorrere alla tutela giurisdizionale, mediante presentazione di un ricorso al T.A.R. competente affinché accerti giudizialmente la formazione del silenzio assenso sulla richiesta del permesso di costruire. È, infatti, stato affermato in giurisprudenza che *"nel processo amministrativo è da ritenere senz'altro ammissibile un'azione per l'accertamento della formazione del silenzio-assenso su una domanda di permesso di costruire"* (Così, *ex multis*, T.A.R. Umbria, sez. I, 15 settembre 2021, n. 673 che, al proposito, richiama Cons. Stato, sez. IV, 7 gennaio 2019, n. 113).

È evidente che questa scelta sia quella che permette il conseguimento della maggiore certezza giuridica, ma con tempistiche lunghe (stimabili in circa un anno) e con gli inevitabili costi del processo.

v. Il potere di autotutela dell'amministrazione.

Per concludere l'analisi delle tutele in tema di formazione del silenzio assenso sulla richiesta di permesso di costruire, deve darsi atto della possibilità per l'Amministrazione di agire in autotutela ai sensi dell'art. 21-*nonies* L. 241/1990. Infatti, anche in seguito all'avvenuta formazione del silenzio assenso, l'Ente che procede rimane titolare del potere

di autotutela che gli consente di riesaminare i propri atti, e quindi di adottare eventualmente un provvedimento inibitorio.

Ai fini dell'esercizio di tale potere è però necessario che ricorrano i seguenti presupposti:

- presenza di un **interesse pubblico attuale e concreto**, diverso dall'interesse al mero ripristino della legalità;
- rispetto del **termine massimo di 12 mesi [3]** dalla formazione dell'atto (in questo caso, del silenzio) oggetto di riesame;
- dimostrazione che – come chiarito dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 2021 – il mancato esercizio del potere entro il termine canonico sia dovuto a **impedimenti oggettivi non imputabili** all'amministrazione. Ciò significa che, nel caso in cui si sia formato il silenzio assenso sull'istanza di permesso di costruire, l'amministrazione NON potrà fondare l'annullamento sulla base dell'esistenza di eventuali difformità del titolo rispetto alla disciplina urbanistica, ove le medesime avrebbero potuto essere rilevate in sede istruttoria, prima della formazione del silenzio.



2. ATTIVITÀ EDILIZIE SOGGETTE A SCIA.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività, disciplinata dall'art. 19 della L. 241/1990, rappresenta il principale strumento di liberalizzazione amministrativa.

Infatti, essa è un atto del privato, con il quale lo stesso, titolare di una posizione di vantaggio immediatamente riconosciuta dall'ordinamento, comunica – in presenza dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge – l'inizio dello svolgimento di una determinata attività, senza dover attendere alcuna autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

L'attività oggetto della Segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa, salvo quanto disposto dai commi 7,8 e 9 dell'art. 124 L.R. 1/2015 in relazione alla

[3] Il termine è stato ridotto a 12 mesi – in sostituzione dei 18 precedentemente previsti – a seguito della modifica introdotta dall'art. 63 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77.

necessità di parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio o autorizzazioni in materia di beni culturali o di beni paesaggistici o in caso di immobile soggetto a vincolo di tutela non comunale.

L'Amministrazione, a fronte della SCIA, ove rilevi eventuali difformità rispetto alla disciplina normativa di riferimento, è tenuta a intervenire entro il termine di 60 giorni (**30 giorni in caso di SCIA edilizia**) dal ricevimento della Segnalazione per adottare provvedimenti di conformazione dell'attività o di divieto di prosecuzione della medesima e rimozione dei suoi effetti dannosi.

L'art. 124 della Legge Regionale 1/2015 individua quali sono le attività subordinate alla presentazione della SCIA. Si tratta in sostanza delle attività non riconducibili all'elenco di cui all'art. 118 (*'attività edilizia senza titolo abilitativo'*) e all'art. 119 (*'interventi subordinati al permesso di costruire'*), oltre che di quelle espressamente elencate dallo stesso articolo (tra queste, si segnalano le varianti a permessi di costruire che non alterano la sagoma dell'edificio, gli interventi di modifica della destinazione d'uso, le opere pertinenziali etc.).

Ai sensi dell'art. 125 la SCIA deve essere presentata al SUAPE accompagnata da:

- dichiarazione a firma di un progettista abilitato;
- attestazione concernente il titolo di legittimazione;
- quantificazione, certificata dal progettista, del contributo di costruzione e del versamento del relativo importo;
- eventuali altri documenti previsti dalla normativa vigente.

Come anticipato, anche in caso di attività subordinate alla presentazione della SCIA possono venire a crearsi situazioni di incertezza fonti di costi e disagi sia per tecnici che per committenti. Di seguito si elencheranno, quindi, le principali forme di tutela previste dall'ordinamento.

a) L'inefficacia degli atti inibitori tardivi.

L'ambito di applicazione del nuovo comma 8-bis dell'art. 2 della L. 241/1990 comprende anche l'adozione di atti inibitori tardivi relativi ad attività soggette a SCIA. La stabilità della SCIA è, infatti, spesso stata messa in discussione dall'adozione di atti inibitori oltre il termine legale di 30 giorni (o 60 a seconda dell'attività), così da imporre al privato il ricorso alla tutela giurisdizionale per riaffermare l'efficacia del titolo.

Con la nuova norma, invece, se entro i termini previsti dalla legge il privato che abbia intrapreso una attività edilizia sulla base della SCIA non sia destinatario di alcun provvedimento inibitorio, gli eventuali provvedimenti tardivi NON potranno spiegare alcuna efficacia nei suoi confronti. Allo scadere del termine si consolida, quindi, la fattispecie che abilita il privato a svolgere l'attività a cui si riferisce la SCIA presentata.

b) Il potere di autotutela dell'amministrazione.

Anche in caso di attività subordinata a presentazione della SCIA, decorso il termine entro cui esercitare il potere inibitorio, all'Ente è riconosciuta la possibilità di agire in autotutela ai sensi dell'art. 21-*nonies* L. 241/1990. Ovviamente, a tal fine è necessario che ne ricorrano i relativi presupposti, già menzionati in tema di silenzio assenso [4].

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, ai sensi dei commi 3 e 6-*bis* dell'art. 19 L. 241/1990, l'Ente locale può inibire la prosecuzione dei lavori solo entro il termine perentorio di 30 giorni, fatta salva l'ipotesi in cui l'opera oggetto della SCIA rientri fra quelle soggette al permesso di costruire. In particolare, si segnala una recente sentenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. VI, 28 luglio 2021, n. 5600), nell'ambito della quale il Consesso ha asserito che *“l'esercizio tardivo dei poteri in esame comporta l'inefficacia del provvedimento adottato” e che la norma di cui ai commi 3 e 6-bis “NON può trovare applicazione soltanto quando l'oggetto della segnalazione sia una opera che necessita di un permesso di costruire e che, pertanto, esuli in modo evidente dal perimetro applicativo degli interventi ammissibili con la SCIA”*.

[4] V. Supra, pag. 7.

* * *

B. LA TUTELA AVVERSO L'INERZIA DELL'AMMINISTRAZIONE RISPETTO ALLE ISTANZE DI ACCESSO AGLI ATTI.

Accade sempre più frequentemente, soprattutto a seguito dell'introduzione del c.d. sisma bonus ed eco bonus, che i tecnici abbiano necessità di visionare le pratiche edilizie presso gli enti locali per verificare lo stato legittimo degli immobili oggetto degli interventi edilizi.

A causa del sovraccarico degli uffici comunali, derivante anche dalla carenza di personale o da altre difficoltà organizzative, tuttavia, molto spesso il riscontro all'istanza di accesso o avviene a distanza di molti mesi dalla presentazione o addirittura non avviene per niente, determinando serie criticità per gli addetti ai lavori e rischiando di pregiudicare l'accesso agli incentivi.

In questi casi, secondo quanto disposto dall'art. 25 della L. 241/1990, se l'Amministrazione non risponde entro 30 giorni all'istanza dell'interessato, la richiesta si intende respinta. Si è, quindi, di fronte ad una ipotesi di **silenzio rifiuto**. La mancata risposta dell'Amministrazione equivale, cioè, a un provvedimento di diniego all'accesso.

Pertanto, avendo il silenzio dell'Ente un valore provvedimentale, non sarà configurabile neppure una responsabilità dirigenziale in caso di ritardo nell'ostensione dei documenti richiesti (non si tratta di inerzia dell'Amministrazione).

Quali sono, dunque, gli strumenti a disposizione del privato a fronte dell'inerzia nei confronti dell'istanza di accesso?

- **Ricorso amministrativo dinanzi al difensore civico.**

Nel caso di mancata risposta all'istanza di accesso da parte dell'Amministrazione o di diniego espresso o di differimento dello stesso, l'interessato può esperire un ricorso di tipo amministrativo innanzi al difensore civico o alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 25 L.

241/1990. Questi devono pronunciarsi entro 30 giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto. Qualora si pronuncino ritenendo illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'accesso è consentito.

Nonostante questa tipologia di ricorso preveda dei tempi piuttosto celeri, una diminuzione di costi per il privato e di carichi per i T.A.R., si deve rilevare come la stessa sia nella pratica di scarso utilizzo.

- **Ricorso giurisdizionale al T.A.R.**

Secondo quanto stabilito dall'art. 116 c.p.a., contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi è possibile proporre ricorso entro 30 giorni dalla conoscenza della determinazione o dalla formazione del silenzio, da notificarsi all'amministrazione e ad almeno un controinteressato. Pur trattandosi di un rito semplificato e caratterizzato dalla dimidiazione dei termini, va segnalato come esso presenti comunque costi e tempistiche sovente incompatibili con le esigenze di celerità degli interessati (normalmente trascorrono diversi mesi prima di ottenere una sentenza con cui il giudice condanni l'Ente all'esibizione del documento richiesto).

Tanto premesso, resta comunque possibile in caso di inerzia rispetto al riscontro di un'istanza di accesso rivolgersi a un legale, affinché trasmetta all'amministrazione una diffida all'ostensione della documentazione richiesta, minacciando, in difetto, di rivolgersi all'autorità giurisdizionale.

Tale ultima soluzione, all'atto pratico, è risultata spesso rapida, economica e soprattutto efficace, in quanto le amministrazioni sovente preferiscono evitare di essere coinvolte in contenziosi che comporterebbero comunque un costo per l'ente, nonché un'eventuale responsabilità risarcitoria.